



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

**Procedimento R.G. n. 6853/14**

**IL GIUDICE**

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

Il ricorrente Incarbona Paolo, dipendente della società ANDREIS srl dal 2.5.995 e passato alle dipendenze della odierna convenuta FLUID-O-TECH con decorrenza 1.1.2012, ha impugnato il licenziamento intimatogli con raccomandata consegnata a mani datata 10.4.2014 chiedendo accertarsi la nullità, inefficacia, illegittimità dello stesso con le conseguenze di cui all'art. 18, comma 4, SL.

La società ritualmente costituitasi ha contestato in fatto e diritto le avverse domande chiedendo il rigetto del ricorso.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, escussi i testi, i difensori hanno discusso ed il giudice si è riservato.

La contestazione disciplinare del 31.3.2014 è del seguente contenuto

*“In data 28 marzo 2014, alle ore 18.45 circa, Lei si allontanava dall'impianto affidatoLe per recarsi nel cortile destinato a parcheggio auto; per questo motivo, veniva richiamato verbalmente dall'ing. Cagnetta, Responsabile Operations, che le faceva notare che il cortile non era l'area adatta ad effettuare la pausa.*

*Di fronte a codesto monito, e all'invito di riprendere la propria attività lavorativa presso l'impianto di sua competenza, Lei si rivolgeva in maniera aggressiva all'ing. Cagnetta, sfidandolo a pochi centimetri dal suo viso, ponendogli le seguenti domande: "Chi sei tu?" "Cosa vuoi da me?" e, da ultimo, cercando di aggredirlo.*

*L'aggressione non si è perpetrata solo grazie all'intervento immediato dei Sig.ri Carrillo e Razzari, che hanno assistito attoniti all'evento.*

*Il Sig. Carrillo telefonava al Sig. Vittorio Andreis per avvisarlo dell'accaduto e quest'ultimo si recava in produzione. All'arrivo del Sig. Andreis, Lei era fuori di sé e ha cercato di impedire che l'ing. Cagnetta riferisse quanto accaduto, ponendosi di fronte al Sig. Andreis, con fare minaccioso, urtandogli – seppur involontariamente la spalla con la sua mano destra.”*



La lettera di licenziamento “*per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 cc e dell’art. 25 lett.b) ccnl*” è del seguente contenuto

*“Riscontriamo le giustificazioni da lei rese lo scorso 4 aprile con l’assistenza del sig. Fioraso, rappresentante sindacale, e, al riguardo, Le comunichiamo quanto segue.*

*Prendiamo atto delle sue scuse in relazione alla condotta da lei tenuta sia con l’ing. Cagnetta e con il sig. Vittorio Andreis.*

*Purtroppo ciò non è sufficiente a ricreare il vincolo fiduciario che la sua condotta ha irrimediabilmente compromesso.*

*In particolare ribadiamo che l’ing. Cagnetta, suo superiore gerarchico, si è limitato a invitarla a riprendere l’attività lavorativa che lei aveva interrotto, quindi ponendo in essere un comportamento indubbiamente legittimo. Di fronte a questa semplice richiesta lei ha proferito, senza alcun valido motivo, frasi oltraggiose in presenza di altri colleghi, tentando anche, fortunatamente senza successo, di aggredirlo fisicamente.*

*Tutto ciò, unitamente al fare minaccioso tenuto in seguito con l’arrivo sul posto del sig. Andreis, costituisce un’aperta contestazione dei poteri del datore di lavoro identificabile come grave insubordinazione.”*

Dall’esame dei testi sono emersi i seguenti dati certi:

- 1) Quando il responsabile Cagnetta ha richiamato il ricorrente evidenziandogli che non poteva recarsi durante l’orario di lavoro nel cortile, il ricorrente, come dallo stesso sempre dichiarato, era già rientrato nel capannone per riprendere il lavoro. In tal senso sono le dichiarazioni dello stesso Cagnetta -“*Stavo facendo un giro nello stabilimento insieme con il custode Carillo... Ho visto che la macchina alla quale lavorava il ricorrente non era presidiata dallo stesso e ho visto che il ricorrente si trovava nel parcheggio che è un’area non dedicata alla pausa. L’ho aspettato e gli ho fatto notare che non poteva andare nel parcheggio invitandolo a tornare a lavorare alla macchina. Il ricorrente ha subito detto “chi sei tu che cosa vuoi da me.”-* Alla luce delle stesse dichiarazioni di Cagnetta non possono essere valutate attendibili quelle del teste Carillo che, contrariamente non solo al ricorrente ma allo stesso Cagnetta, ha dichiarato “*A un certo punto abbiamo visto il ricorrente recarsi verso il parcheggio con un altro collega di cui ricorso solo il nome tale Olimpio. Il Cagnetta allora gli è andato incontro nel parcheggio ed io l’ho seguito. Qui il*



*Cagnetta ha detto al ricorrente che non poteva stare nel parcheggio e lo ha invitato a ritornare a lavoro. Il ricorrente gli ha risposto “Adesso sto parlando con lui poi rientro.” Poi siamo rientrati nello stabilimento e Cagnetta di nuovo lo ha invitato a tornare al lavoro ma il ricorrente gli ha detto “chi sei tu chi ti ha mandato.”;*

- 2) Non vi è stato mai tentativo di aggressione fisica da parte del ricorrente nei confronti di Cagnetta. In tal senso sono le dichiarazioni di: Cagnetta, il quale ha riferito che tra lui ed il ricorrente si sono più volte frapposti Carrillo e Razzari ma ha anche precisato che questo intervento “ non è stato determinato da un atteggiamento o meglio da un tentativo di aggressione da parte del ricorrente ma dato che la situazione era molto accesa gli stessi evidentemente per evitare ulteriori conseguenze si sono frapposti tra noi due.”; Carrillo “Preciso che più di una volta io e Razzari ci siamo frapposti fra Cagnetta e il ricorrente per invitare quest’ultimo a calmarsi. Non vi è stato alcun contatto fisico tra i due né alcun tentativo di aggressione da parte del ricorrente.”; Razzari Alessandro “Non ho visto alcun contatto fisico tra il ricorrente e Cagnetta né ho visto Carrillo frapporsi tra i due né io mi sono frapposto fra i due.” Sebbene il teste Razzari abbia negato che lui stesso e Carrillo si siano frapposti tra il ricorrente e Cagnetta, tale circostanza, veritiera o meno, non inficia l’elemento certo confermato da tutti ovvero che alcuna aggressione o tentativo di aggressione fisica via sia stata da parte del ricorrente;
- 3) Alcun atteggiamento minaccioso ha osservato il ricorrente nei confronti del legale rapp.te Vittorio Andreis. Lo stesso Andreis nel descrivere il comportamento del ricorrente ha precisato che questi urlava perché voleva riferire la propria versione dei fatti prima del Cagnetta. Pretesa che non gli è stata comunque consentita avendo il sig. Andreis preteso ed ottenuto di sentire solo la versione del Cagnetta. Questi infatti ha ammesso “Il sig. Andreis si è rivolto a me per sapere cosa era successo ma il ricorrente ha cercato di impedirmi di parlare nel senso che diceva al signor Andreis che lavorava lì da vent’anni e non poteva essere trattato come un ragazzino. Il signor Andreis ha insistito per sentire la mia versione e dopo che io gli ho spiegato cos’era successo il signor Andreis ed io siamo andati via. Il signor Andreis non ha sentito la versione del ricorrente anche perché questi continuava a dire che non poteva essere trattato in quel modo.”



Alla luce di tali dati acquisiti per certi, va evidenziato che la contestazione disciplinare non ha trovato conferma per la parte in cui addebita al ricorrente di non aver voluto riprendere il lavoro, contestando l'ordine del Cagnetta, l'aver tentato di aggredire fisicamente il Cagnetta, l'aver assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti del legale rapp.te Andreis Vittorio.

Dall'esame dei testi è emerso che la discussione si è svolta non perchè il ricorrente non volesse riprendere il lavoro, cosa che stava già accingendosi a fare, ma perchè il predetto ha contestato il potere del Cagnetta di riprenderlo, ed intervenuto il legale rapp.te voleva offrire subito la propria versione dei fatti.

Ridimensionati i fatti contestati al ricorrente deve ritenersi che la sanzione del licenziamento appare sproporzionata essendo il fatto contestato sanzionabile con una misura conservativa secondo il ccnl applicato.

E' pacifico che il ricorrente era a conoscenza del ruolo di responsabile del Cagnetta e nonostante ciò non ha esitato a contestarne il ruolo con la frase "*chi sei tu?*". Certamente trattasi di un comportamento offensivo, che mette in discussione il ruolo del proprio superiore gerarchico, ma che non era finalizzato a non riprendere il lavoro, cosa che già stava facendo. Il fatto che la situazione si sia protratta è dipeso anche dall'atteggiamento del Cagnetta il quale, invece di avviare una formale contestazione al ricorrente per non aver riconosciuto il proprio ruolo ed aver assunto un comportamento irrispettoso, ha scelto di continuare a confrontarsi con il lavoratore non con un confronto dialettico ma semplicemente imponendo la propria presenza per fargli capire chi comandava. Atteggiamento che ha fatto sì che entrambe le parti si spogliassero dei propri ruoli e vi fosse un confronto tra due uomini in quanto tali protesi ad affermare la propria supremazia. Se il Cagnetta si fosse allontanato e avesse fatto partire una contestazione disciplinare avrebbe dato al ricorrente un chiaro segnale dei differenti ruoli e della necessità del rispetto delle regole del vivere civile che devono essere alla base di ogni tipo di rapporto.

Lo stesso legale rapp.te Andreis ha immediatamente sposato la causa del Cagnetta senza nemmeno ascoltare la versione del ricorrente.

Si ribadisce, il comportamento del ricorrente non è ammissibile, tuttavia lo stesso, per come si è sviluppata l'intera vicenda, non è di gravità tale da compromettere il rapporto fiduciario col datore di lavoro al punto da giustificare il licenziamento in tronco.



Del resto trattasi di lavoratore che in vent'anni non è mai stato destinatario di contestazioni disciplinari.

Proprio perché ridimensionata nei fatti la condotta del ricorrente integra la lieve subordinazione di cui all'art. 9 del ccnl sanzionabile con una misura conservativa.

Da ciò scaturisce a norma dell'art. 18, comma 4, SL, l'annullamento del licenziamento e la condanna della convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, dedotto quanto eventualmente percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, e comunque in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra.

In ragione della soccombenza le spese di lite liquidate nella misura di € 3.000,00 oltre accessori, vanno poste a carico della convenuta.

#### **PQM**

Dichiara l'illegittimità del licenziamento e, per l'effetto, condanna la convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con le mansioni precedentemente ricoperte o comunque equivalenti, ed al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, dedotto quanto eventualmente percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, e comunque in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra.

Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 3.000 oltre accessori.

Si comunichi alle parti.

Milano, 30.9.2014.

**Il Giudice**

**dr.ssa Maria Rosaria Cuomo**

